ferrovie della calabria s.r.l.
Società di servizi di trasporto pubblico

Regolamento incentivo alle funzioni tecniche

Art. 45 del D. Lgs 36/2023 come integrato e modificato dal decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209

Allegato alla delibera AU n. 08 del 30/04/2025

Articolo 1 Oggetto, finalità

1. Il presente regolamento, in attuazione delle vigenti disposizioni legislative, contrattuali e regolamentari, contiene disposizioni in merito alla costituzione ed all'utilizzo del fondo previsto dall'art.45 Comma 2, del Decreto Legislativo 36/2023 (Codice dei Contratti Pubblici), di seguito "Codice", nonché modalità e criteri di ripartizione dei correlati incentivi economici.
2. L'attribuzione delle somme di cui al comma precedente è finalizzata a incentivare l'efficienza e l'efficacia nel perseguimento della realizzazione e dell'esecuzione a regola d'arte dei lavori, servizi e forniture, nei tempi previsti dal progetto, valorizzando le professionalità interne alla stazione appaltante e incrementando la produttività del personale.

Articolo 2 ambiti di applicazione

1. Il presente regolamento si applica a tutte le procedure di gara, interessate da finanziamenti strutturali, per le quali nei quadri economici è prevista la voce da destinare agli incentivi.
1. Le percentuali, i limiti e tutte le disposizioni contenute nel presente regolamento, specificate nella tabella 1 e 2, si intendono in vigore alla data di approvazione dello stesso.
2. Per le procedure in corso, relativamente alle sole fasi non concluse di Programmazione, affidamento e/o Esecuzione, per le quali non siano intervenuti provvedimenti di liquidazioni per incentivi spettanti, si applicano le disposizioni, le percentuali e i limiti previsti dal presente regolamento;

Articolo 3 Soggetti interessati

1. Il presente Regolamento si applica al *personale* in servizio che concorre, per fini istituzionali, a migliorare l'efficienza e l'efficacia della Stazione Appaltante con l'apporto della propria specifica capacità e competenza professionale rientrante nella sfera di interesse della Stazione Appaltante.
2. In particolare, sono soggetti interessati al presente Regolamento:
   a) Il Responsabile Unico del Progetto, responsabile di procedimento per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione e un responsabile di procedimento per la fase di affidamento e gli altri soggetti incaricati delle funzioni/attività specificate nell'allegato I.10 al D. Lgs. 36/2023 ed elencate all'articolo 4 del presente Regolamento, connesse alla realizzazione di lavori pubblici ed all'acquisizione di servizi e forniture, ivi incluse le attività di manutenzione;
   b) I collaboratori dei soggetti di cui alla lettera a) di volta in volta individuati nell'atto formale con cui vengono assegnate le prestazioni professionali necessarie.
3. Per collaboratori si intendono coloro i quali svolgono compiti che devono necessariamente porsi in stretta **correlazione funzionale e tecnologica** rispetto alle attività da compiere.

Articolo 4 Funzioni ed attività oggetto degli incentivi

1. Ai sensi dell'art. 45, comma 2 del Codice, le prestazioni attribuibili al personale di cui all'allegato I.10 al codice riguardano le seguenti funzioni/attività:

a) programmazione della spesa per investimenti;

b) Responsabile Unico del Progetto e/o Responsabile di Fase;

c) collaborazione all'attività del Responsabile Unico del Progetto/Responsabile di Fase (supporto al RUP tecnico-amministrativa);

d) redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali;

e) redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica;

f) redazione del progetto esecutivo;

g) coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione (CSP);

h) verifica del progetto ai fini della sua validazione;

i) predisposizione dei documenti di gara;

j) direzione dei lavori;

k) ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere);

l) coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione;

m) direzione dell'esecuzione (DEC);

n) collaboratori del direttore dell'esecuzione (ufficio DEC)

o) coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (CSE);

p) collaudo tecnico-amministrativo;

q) regolare esecuzione;

r) verifica di conformità;

s) collaudo statico (ove necessario).

Articolo 5 Individuazione dei soggetti coinvolti e criteri per la scelta

1. Il *personale* chiamato ad espletare il complesso delle attività che caratterizzano il processo di acquisizione di un bene, servizio o lavoro sono proposti dal Responsabile Unico del Progetto e/o dal Responsabile di Fase ai fini della formalizzazione dell'atto di Nomina garantendo, ove possibile, un'opportuna rotazione del personale.

2. Nella scelta si deve comunque tenere conto:

   a) Della necessità di integrazione tra le diverse competenze in relazione alla tipologia della prestazione professionale;

b) Della competenza, dell'esperienza eventualmente acquisita dal personale e dei risultati conseguiti in altri analoghi incarichi professionali;

c) Della opportunità di perseguire un'equa ripartizione degli incarichi;

3. Il Provvedimento di nomina cui al comma 1 deve riportare espressamente le funzioni/attività svolte dai singoli dipendenti individuati.

Articolo 6 Incarichi svolti dai dipendenti di Stazioni Appaltanti a favore di altre Stazioni Appaltanti

1. Nel caso in cui non siano presenti le professionalità tecniche necessarie tra il personale in servizio, il RUP può individuare dipendenti di altre Stazioni Appaltanti a condizione che non appartengano ad articolazione di enti o amministrazioni che svolgono attività di vigilanza e controllo su FdC Srl o sulle attività della stessa.
2. I compensi incentivanti connessi alle prestazioni di cui all'art. 4 del presente regolamento svolte dal personale della Stazione Appaltante a favore di altre Stazioni Appaltanti, nel rispetto del regolamento incentivante di queste ultime, sono trasferiti dalla Stazione Appaltante beneficiaria della prestazione, alla Stazione Appaltante da cui dipende il personale che ha svolto le prestazioni, per essere corrisposti allo stesso personale.
3. I compensi incentivanti connessi alle prestazioni di cui all'articolo 4 del presente Regolamento svolte a favore della Stazione Appaltante dal personale di altre Stazioni Appaltanti, trovano copertura nel fondo costituito e ripartito secondo le modalità previste nella presente disciplina e sono trasferiti alla Stazione Appaltante da cui dipende il personale che ha svolto le prestazioni, per essere corrisposti allo stesso personale.
4. Il compenso percepito, nei casi regolati dai commi precedenti, rientra nei limiti di cui all'articolo 7 comma 2 del presente Regolamento.
5. Quando la Stazione Appaltante si avvale delle attività di una centrale di committenza per l'acquisizione di un lavoro, di un servizio o di una fornitura, ai sensi e nei limiti di quanto previsto dall'art. 45, comma 8, destina una percentuale nell'ambito dell'incentivo per le fasi di competenza della centrale di committenza. Nella convenzione/contratto che regola i rapporti tra Stazione Appaltante e centrale di committenza, sono disciplinate le modalità di liquidazione dell'incentivo.
6. Nel caso in cui la convenzione/contratto preveda una quota da destinare alle attività espletate dalla centrale di committenza, la stessa è comprensiva anche della quota di cui all'art. 45 del Codice; la centrale di committenza, con proprio regolamento o atto equivalente, disciplina le modalità di ripartizione della quota di competenza tra il personale che ha partecipato alle attività.

Articolo 7 Compatibilità e limiti di impiego

1. I soggetti individuati per la realizzazione di lavori o per l'acquisizione di servizi o forniture pubbliche possono partecipare, anche contemporaneamente, a più appalti, fermo restando ove applicabile il principio della rotazione degli incarichi.

2. Ai sensi di quanto stabilità all'art. 45, comma 4 del Codice, l'incentivo complessivamente maturato dal dipendente nel corso dell'anno di competenza, anche per attività svolte per conto di altre amministrazioni, non può superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito (dal dipendente) **dalla medesima unità di personale**.
3. FdC adotta metodi e strumenti digitali per la gestione informativa dell'appalto e pertanto, conformemente a quanto previsto al terzo periodo del comma 4 dell'art. 45, il limite di cui al precedente comma può essere aumentato del 15%.
4. Gli incentivi eccedenti, corrispondenti a prestazioni non svolte o prive dell'attestazione del dirigente, incrementano le risorse di cui al comma 5 dell'art. 45 richiamate al successivo articolo del presente regolamento.

Articolo 8 Beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, Competenze, specializzazione e assicurazioni

1. Per i dipendenti di cui all'art. 3, ai sensi dei commi 6 e 7 dell'art. 45, la Stazione Appaltante acquista e utilizza una parte delle risorse, per i seguenti aspetti:
   - modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture;
   - implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa;
   - efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli;
   - attività di formazione per l'incremento delle competenze digitali del *personale* nella realizzazione degli interventi;
   - per la specializzazione del *personale* che svolge funzioni tecniche;
   - per la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del *personale*.
2. Ai fini di quanto previsto al comma 1, i dirigenti coinvolti comunicano annualmente, con eventuali aggiornamenti semestrali, alla struttura competente (Acquisti Gare e Contratti e/o Formazione) le esigenze formative dei dipendenti nonché il fabbisogno di strumentazioni, mezzi e beni necessari allo svolgimento delle attività da affidare.

Articolo 9 Approvazione e proprietà degli elaborati

1. Gli elaborati prodotti nell'ambito delle attività conferite ai sensi del presente Regolamento, recanti l'indicazione di tutti i dipendenti che hanno comunque collaborato alla loro produzione, secondo gli incarichi conferiti, sono approvati con atto amministrativo e restano di proprietà piena ed esclusiva della Stazione Appaltante, la quale potrà farvi apportare tutte le modifiche o varianti ritenute opportune e necessarie in qualsiasi momento, a suo insindacabile giudizio. Gli stessi possono essere utilizzati dai predetti ai fini della formazione del proprio curriculum professionale.

Articolo 10 Costituzione e graduazione del fondo

1. E' costituito un fondo nel quale confluiscono tutte le risorse destinate agli incentivi per le funzioni/attività di cui all'art. 4 nella misura stabilita al successivo comma 3.
2. Ai fini della corresponsione degli incentivi economici correlati all'affidamento delle prestazioni professionali previste dal presente Regolamento, nel fondo di cui al comma 1 è iscritta una somma non superiore al 2%, conformemente a quanto stabilito al comma 2 dell'art.- 45 del D.Lgs 36/2023, modulata sull'importo degli appalti posti a base di gara, compatibilmente con i fondi a disposizione, Iva esclusa e comprensiva degli oneri non soggetti a ribasso.
3. Ai sensi dell'art. 45, commi 2, 3 e 5 del Codice, il fondo è destinato:
   1) Per un ammontare dell'80%, da ripartire secondo i criteri di cui al successivo articolo 11, tra i soggetti di cui all'articolo 4.
   2) Per un ammontare pari al 20% delle risorse finanziarie di cui al comma 2, escluse le risorse che derivano da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, incrementato delle quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte o prive dell'attestazione del dirigente, è destinato ai fini di cui ai commi 6 e 7, dell'art. 45, del D.Lgs 36/2023 e richiamati all'art. 8 del presente regolamento.
4. Le somme occorrenti per la corresponsione dell'incentivo sono previste nell'ambito delle somme a disposizione all'interno del quadro economico del relativo progetto e/o intervento. Gli incentivi economici e i suoi limiti sono comprensivi degli oneri previdenziali e assistenziali previsti dalla legge compresi quelli a carico dell'amministrazione.
5. Nei calcoli degli incentivi è ricompresa la percentuale da accantonare per oneri fiscali (IRAP)
6. L'importo dell'incentivo non è soggetto ad alcuna rettifica in ragione dei ribassi offerta in sede di gara.
7. Sono ammessi all'incentivazione tutti i contratti di lavori, forniture o servizi finanziati in conto capitale. Il fondo è costituito, in rapporto all'entità ed alla complessità dell'opera da realizzare, come segue:

Percentuale di costituzione
in misura non superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori, dei servizi e delle forniture, posto a base delle procedure di affidamento

8. Nel caso di varianti in corso d'opera in aumento o interventi supplementari, l'importo del fondo gravante sul singolo lavoro, servizio o fornitura può essere ricalcolato sulla base del nuovo importo.

Articolo 11 Criteri di ripartizione del fondo

1. Le somme destinate alla remunerazione degli incentivi per la realizzazione di lavori pubblici e per l'acquisizione di servizi e forniture pubbliche, sono ripartite tenendo conto dei seguenti criteri:
   a) Competenze e responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere;
   b) Tipologia di incarichi svolti dai tecnici in relazione alle mansioni della categoria in cui sono rispettivamente inquadrati;
   c) Complessità delle opere/servizi/forniture, derivante anche, ad esempio, dalla necessità di integrare diverse parti di progettazione specialistica.
2. La ripartizione delle risorse di cui al comma 1 è disciplinata dalla Tabelle 1 e 2. Le aliquote ivi indicate costituiscono limiti massimi inderogabili.

Articolo 12 Erogazione delle somme

1. Ai fini dell'erogazione delle somme è necessaria la Relazione di accertamento del RUP e/o dei Responsabili del Procedimento di fase delle singole attività svolta da parte dei dipendenti incaricati.
2. L'accertamento consiste nella verifica che tutte le prestazioni di cui all'art.4 del presente Regolamento affidate, siano state svolte senza errori e/o ritardi, anche ai fini delle eventuali decurtazioni di cui ai commi seguenti.
3. Fermo restando quanto stabilito al comma 2, l'incentivo da erogare per l'attività nella quale si sono verificati errori e/o ritardi imputabili ai dipendenti facenti parte del gruppo di lavoro, è decurtato di una percentuale connessa alla durata del ritardo e/o alla rilevanza che l'errore ha avuto sull'andamento dei lavori, del servizio o della fornitura, secondo criteri improntati a consequenzialità ed interdipendenza. Le riduzioni sono commisurate all'entità del ritardo; ai fini dell'applicazione delle decurtazioni non sono computati nel termine di esecuzione dei lavori/servizi/forniture, e pertanto non rilevano, i tempi conseguenti a sospensioni per accadimenti elencati all'articolo 121 del D. Lgs n.36/2023.
4. Nel caso di cui al comma 3, fatta salva la valutazione di responsabilità di tipo disciplinare, amministrativa e contabile, il RUP contesta, per iscritto, gli errori e/o ritardi e valuta le giustificazioni addotte dai dipendenti, prima di adottare l'atto definitivo di accertamento. Le somme non percepite dai dipendenti incrementano la quota del fondo di cui all'articolo 10 comma 3 punto 2 del presente Regolamento.
5. La mancata realizzazione dell'opera non preclude l'erogazione dell'incentivo e può essere riconosciuta limitatamente alle attività eseguite.

Articolo 13 Coefficienti di riduzione

1. Qualora la prestazione professionale inerente un lavoro, un servizio o una fornitura, venga affidata parte al personale interno alla stazione appaltante, ai sensi del presente Regolamento, e

parte a professionisti esterni, le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai dipendenti della stazione appaltante o di altre stazioni appaltanti incaricati ai sensi dell'articolo 6, comma 2 incrementano la quota del fondo di cui all'articolo 10 comma 3 punto 2 del presente Regolamento.

Articolo 14 Quantificazione e liquidazione dell'incentivo

1. Ai fini della quantificazione e liquidazione dell'incentivo da ripartire fra i soggetti di cui all'art. 3, il responsabile unico del procedimento propone all'Amministratore Unico l'adozione del relativo atto nei termini che seguono:

   A. Per la quantificazione ed erogazione relativa alla fase di *Programmazione e Affidamento*:

      - L'amministratore Unico accoglie la *Relazione di Accertamento delle attività svolte dal Gruppo di Lavoro* nominato, unitamente alla proposta di liquidazione degli importi spettanti ai singoli soggetti interessati;
      - L'Amministratore Unico dà atto dell'avvenuto completamento delle attività, verifica l'eventuale presenza di ritardi e/o errori imputabili ai soggetti incaricati delle funzioni/attività;
      - L'Amministratore Unico assume la determinazione di liquidazione.

   B. Per la quantificazione ed erogazione relativa alla fase di *Esecuzione*:

      - Il responsabile unico del procedimento documenta all'Amministratore Unico lo stato di avanzamento ovvero lo stato finale del lavoro/servizio/fornitura, evidenziando eventuali ritardi e/o imputabili ai soggetti incaricati delle funzioni/attività, unitamente alla proposta di liquidazione degli importi spettanti ai singoli soggetti interessati;
      - L'Amministratore Unico assume la determinazione di liquidazione.

   C. Per la quantificazione ed erogazione relativa all'attività di collaudo, certificazione di regolare esecuzione e verifica di conformità:

      - Il responsabile unico del procedimento documenta all'Amministratore Unico l'esito positivo del collaudo/certificazione di regolare esecuzione/verifica di conformità, evidenziando eventuali ritardi e/o errori imputabili ai soggetti incaricati delle funzioni/attività, unitamente alla proposta di liquidazione degli importi spettanti ai singoli soggetti interessati;
      - L'amministratore Unico valuta quanto svolto e l'eventuale presenza di ritardi e/o errori imputabili ai soggetti, sulla base della documentazione di cui al punto precedente;
      - L'Amministratore Unico assume la determinazione di liquidazione.

2. L'attestazione del RUP ha ad oggetto:

   a) Le attività assegnate e quelle espletate, nonché la compatibilità con l'attività ordinaria

della struttura competente alla realizzazione dell'opera;

b) L'assenza di eventuali ritardi nei tempi e di aumenti di costi previsti per la realizzazione dell'opera o lavoro o per l'acquisizione del servizio/fornitura imputabili ai soggetti incaricati delle funzioni/attività;

c) La proposta degli importi spettanti per ciascun avente diritto ripartiti, ove necessario, secondo il principio di competenza quindi in relazione al numero di anni di esecuzione dell'incarico per i quali vengono indicate le somme da corrispondere.

3. Per le fasi del procedimento di durata pluriennale si procede con liquidazione annuale, quantificata sulla base di quanto eseguito/accertato per i contratti di servizi e forniture e in occasione della liquidazione dei SAL per lavori.

4. Qualora l'amministrazione procedesse alla liquidazione dell'incentivo in un'unica soluzione, la verifica del raggiungimento del limite di cui all'art.6 comma 2 è determinato in ragione delle diverse annualità di svolgimento delle funzioni attribuite e, comunque, per competenza.

TABELLA 1

Ripartizione del fondo per la realizzazione di opere e lavori

Descrizione			%
	Funzioni	**Fasi**	**Percentuali**
A.1	Responsabile Unico di Progetto	Porgrammazione	1%
		Verifica	1%
		Affidamento	2%
		Esecuzione	2%
A.2	Responsabili di Fase	Porgrammazione	1%
		Verifica	1%
		Affidamento	5%
		Esecuzione	7%
B	Supporto al R.U.P.	Porgrammazione	5%
		Verifica	1%
		Affidamento	6%
		Esecuzione	10%
C	Redazione elaborati DIP/PFTE/PEX)	Programmazione	4%
D	CSP	Programmazione	1%
E.1	Predisposizione documenti di gara Tecnico-amministrativo	Affidamento	8%
E.2		Affidamento	8%
F	Direzione Lavori	Esecuzione	20%
G	Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione	Esecuzione	7%
H	Ufficio DL - Direttore operativo e ispettori Cantiere	Esecuzione	6%
I	COLLAUDO	Esecuzione	4%
	COMPLESSIVO		**100%**

(*) Nell'ipotesi in cui il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione sia svolto dal Direttore dei lavori oppure manchino il Direttore operativo e gli Ispettori di cantiere, la percentuale prevista per tali soggetti potrà essere riconosciuta al Direttore dei lavori.

(**) Fermo restando l'importo complessivo determinato per l'incentivo, la percentuale indicata per il collaudo è quella massima applicabile in caso di collaudo in corso d'opera, espletato da una commissione di collaudo incaricata del collaudo tecnico amministrativo, ivi inclusa anche la percentuale per il collaudatore statico. Nel caso in cui, in luogo del collaudo, si dia corso al certificato di regolare esecuzione, la percentuale è quella prevista per il collaudo.

(***) i collaboratori a supporto del RUP e delle altre figure, dovranno comprende l'individuazione di almeno un componente dell'Area Amministrativa/Gare e uno dell'Area Infrastrutture/Investimenti. La voce in tabella costituisce la percentuale complessiva da ripartire tra tutti i soggetti che concorrono al supporto al RUP e delle altre figure.

TABELLA 2

Ripartizione del fondo per l'acquisizione di servizi e la fornitura di beni

Descrizione			*%*
	Funzioni	**Fasi**	**Percentuali**
A.1	**Responsabile Unico di Progetto**	Porgrammazione	3%
		Affidamento	4%
		Esecuzione	4%
A.2	Responsabili di Fase	Porgrammazione	2%
		Affidamento	9%
		Esecuzione	9%
B	Supporto al R.U.P.	Porgrammazione	4%
		Affidamento	8%
		Esecuzione	8%
C.1	Predisposizione documenti di gara Tecnico-amministrativo	Affidamento	9%
C.2		Affidamento	9%
D	DEC (Direttore Esecuzione Contratto)	Esecuzione	18%
E	Ufficio DEC	Esecuzione	8%
F	COLLAUDO Teccnico ammistrativo/Verifica conformità	Esecuzione	5%
	COMPLESSIVO		**100%**

(*) nell'ipotesi in cui non sia presente l'ufficio del DEC la percentuale prevista potrà essere erogata a favore del Direttore di Esecuzione.

(**) i collaboratori a supporto del RUP e delle altre figure, dovranno comprende l'individuazione di almeno un componente dell'Area Amministrativa/Gare e uno dell'Area di competenza della procedura. La voce in tabella costituisce la percentuale complessiva da ripartire tra tutti i soggetti che concorrono al supporto al RUP e delle altre figure.

Articolo 15 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore alla data della delibera e abroga il regolamento allegato alla delibera AU n. 18 del 01/08/2023.

L'Amministratore Unico

Ing. Ernesto Ferraro